

Convenzione per il tirocinio di formazione in psicoterapia

tra

L'Istituto Dedalus, scuola di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto con D.M. del 2/8/2007 pubblicato sulla G.U. n.189 del 16/8/ 2007, con sede legale in Roma, via Tuscolana 55 - 00182 C.F./ P.IVA 0443823 na del Presidente e Rappresentante Legale Dott. Francesco Colacicco, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, C.F. e P.I. 01455570562, con sede legale in Viterbo, via Enrico Fermi 15, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Istituto Dedalus e l'ASL di Viterbo, ritenendo di utilizzare al meglio il potenziale didattico e scientifico, nonché le strutture ed il personale di UOC Psicologia, si dispone che l'attività di tirocinio degli allievi iscritti al Corso di formazione in psicoterapia, come stabilito dalla Legge 56/89 e successive circolari applicative, possa svolgersi presso le strutture dell'UOC Psicologia dislocate nel territorio dell'ASL di Viterbo

Art. 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente art.1, finalizzato esclusivamente allo svolgimento da parte degli studenti di tirocini curriculari previsti dal nostro piano degli studi:

- a) L'Istituto Dedalus riconosce l'attività di tirocinio svolte presso la struttura dell'ASL di Viterbo indicata al precedente articolo e ritenuti idonei a fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi, in quanto sede/i in cui si svolge attività psicoterapeutica;
- b) gli allievi ogni anno accademico, in numero massimo di 2 (due), potranno accedere alle attività di tirocinio per un monte ore da 100 a 400 annue;
- c) all'inizio di ogni anno accademico l'Istituto Dedalus comunicherà ai Responsabili dell'UOC Psicologia i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio da svolgersi presso le suddette strutture. L'UOC Psicologia definisce i tempi d'ingresso per il tirocinio in relazione alle domande prevenute da tutte le scuole convenzionate;
- d) le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabilite dai Responsabili di UOC Psicologia e comunicati ai didatti dell'Istituto Dedalus che offrono la loro disponibilità per la migliore organizzazione delle stesse;
- e) le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento degli psicologi e degli psichiatri di UOC Psicologia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
I corsi di tirocinio verranno svolti presso le sedi di servizio in cui il tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*);

Art. 5

La presente convenzione avrà la durata di anni uno (1), senza soluzione di continuità con il precedente accordo e quindi a decorrere dal 07/11/2024. Può essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti e delle parti contraenti.

Art. 6

Sono a carico dell'Istituto Dedalus, la polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 7

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 8

Le parti in qualità di titolari autonomi del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte II del DPR 26-04-86/131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico della Scuola.

Art. 10

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Art. 11

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

per l'Istituto Dedalus
Rappresentante Legale
Dott. Francesco Colacicco

Viterbo, _____

per l'ASL di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni